

**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
PER SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI
ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016 (rif. APP_SQ/2017)**

DISCIPLINARE

Sommario

PRINCIPI GENERALI	1
Art. 1 - Sistema di Qualificazione di operatori economici per servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici.....	2
Art. 2 - Oggetto.....	2
Art. 3 - Durata e vigenza del Sistema di Qualificazione.....	3
Art. 4 - Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione	4
Art. 5 - Modalità di partecipazione.....	6
Art. 6 - Modalità di gestione del Sistema.....	7
Art. 7 - Modalità di indizione delle gare	7
Art. 8 - Categorie di specializzazione	8
Art. 9 - Classi di importo	9
Art. 10 – Requisiti di qualificazione di carattere generale	9
10.1. Documentazione in caso di singolo operatore economico	9
10.1.1. Assenza cause di esclusione.....	10
10.2. Documentazione in caso di raggruppamenti e/o Consorzi.....	13
Art. 11 – Requisiti di qualificazione di carattere speciale	14
Art. 12 - Segnalazione delle variazioni	17
Art. 13 - Modalità di costituzione degli elenchi.....	18
Art. 14 – Valutazione esecutori delle prestazioni.....	18
Art. 15 - Cause di cancellazione.....	19
Art. 16 - Cause di sospensione.....	20
Art. 17 – Pubblicazione	20
Art. 18 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.....	20
Art. 19 – Codice Etico	21
Art. 20 - Norme sulla privacy - Trattamento dei dati personali	21
Art. 21 - Foro competente.....	21
Allegato 1 -REQUISITI - Struttura Organizzativa.....	21
Allegato 2 -REQUISITI - Servizi eseguiti	21
Allegato 3 -Modello – Domanda di Iscrizione	21

PRINCIPI GENERALI

SMAT S.p.A. (di seguito SMAT) è un'impresa pubblica, che opera nell'ambito dei settori speciali (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Parte II, Titolo VI, Capo I) e pertanto nei documenti relativi all'affidamento dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori il riferimento a specifiche norme, di per sé non direttamente applicabili, contenute nel D.Lgs. 50/2016, nel D.P.R. 207/2010 e nelle Linee guida elaborate dall'ANAC e negli altri provvedimenti, che successivamente terranno luogo del predetto D.P.R. 207/2010, ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 217, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 50/2016, costituisce un'autoregolamentazione operata per analogia, che non può essere interpretata come una diversa qualificazione dei singoli affidamenti.

Le disposizioni contenute nel presente Disciplinare sono finalizzate all'implementazione dell'elenco di operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici che rientrano nell'ambito delle attività proprie di SMAT e di cui al Titolo VI - CAPO I – Appalti nei settori speciali, art. 117 (Acqua) - D.Lgs. 50/2016, mediante la istituzione di un sistema di qualificazione degli operatori economici ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 50/2016, citato .

Per servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici si intendono quelli previsti dall'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 ovvero i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.

Il Sistema di Qualificazione (di seguito anche "Sistema") è istituito da SMAT al fine di qualificare Operatori Economici dotati di specifici requisiti generali e speciali che in relazione ai requisiti posseduti, potranno essere invitati da SMAT a presentare offerta per la partecipazione alle procedure ristrette e negoziate che saranno indette nel periodo di efficacia del Sistema.

Il presente Disciplinare stabilisce i requisiti generali e speciali, i relativi criteri di valutazione, le modalità di iscrizione e di funzionamento del Sistema di Qualificazione in oggetto, di cui all'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 89 del 04 agosto 2017.

Gli operatori economici sono iscritti nel Sistema in conformità a quanto previsto dal presente Disciplinare.

Il Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato da SMAT ed, inoltre, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 anche da altri Enti aggiudicatori, in caso di adesione allo stesso.

Art. 1 - Sistema di Qualificazione di operatori economici per servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 viene istituito un Sistema di Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici già iscritti negli elenchi fornitori SMAT verranno automaticamente iscritti in analoghe categorie del presente Sistema per un periodo transitorio di 6 mesi dalla data di pubblicazione sulla GURI dell'avviso di riferimento. Trascorso tale termine, qualora non abbiano provveduto a fornire mediante l'apposita procedura informatica presente nel portale Fornitori SMAT idonea documentazione conforme al presente documento, saranno cancellati.

Art. 2 - Oggetto

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un elenco di operatori economici tra i quali selezionare i candidati ritenuti idonei, per specializzazione professionale, per capacità e per requisiti soggettivi, a concorrere alle procedure di affidamento di incarichi per l'espletamento delle attività di SMAT riguardanti le seguenti tipologie (categorie) di prestazioni:

1. **Progettazione** (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) - CPV 71300000
2. **Verifica preventiva della progettazione** ex art. 26 D.Lgs. 50/2015 - CPV 71240000
3. **Coordinamento della sicurezza** in fase di esecuzione - CPV 71300000
4. **Direzione lavori** - CPV 71300000
5. **Indagini e relazioni geologiche** - CPV 71351910
6. **Indagini e relazioni archeologiche** - CPV 71351914
7. **Studi salvaguardia pozzi e sorgenti** - CPV 71313000
8. **Studi e consulenze tecniche** - CPV 71621000
9. **Collaudi** statici e tecnico amministrativi - CPV 71632000

Il presente Disciplinare definisce inoltre i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici nonché la documentazione che gli stessi devono presentare per poter essere qualificati nel Sistema in oggetto.

Alle gare per incarichi di affidamenti di servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici compresi nel Sistema in oggetto indette utilizzando il medesimo Sistema possono partecipare solo i soggetti già qualificati in quanto in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare.

Qualora nel corso di efficacia del Sistema in oggetto dovesse modificarsi la normativa vigente, applicabile al caso di specie, anche le disposizioni del presente Disciplinare, divenute incompatibili, devono intendersi automaticamente abrogate e qualora possibile, sostituite o adeguate con le nuove norme.

Art. 3 - Durata e vigenza del Sistema di Qualificazione

Il Sistema di Qualificazione avrà efficacia sino al 31/12/2021.

Durante il periodo di efficacia del Sistema di Qualificazione gli operatori economici interessati possono sempre presentare domanda di ammissione al Sistema stesso ed essere valutati in base all'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare.

La qualificazione ha durata triennale e comunque non oltre la validità del Sistema di Qualificazione, sempreché l'operatore economico mantenga il possesso dei requisiti ivi prescritti.

E' onere dell'operatore economico, in caso di modifiche delle informazioni e/o dei dati forniti all'atto dell'iscrizione, procedere all'aggiornamento delle informazioni e dei dati forniti in modo tempestivo. E' facoltà di SMAT effettuare, in ogni momento, verifiche a campione concernenti il mantenimento dei requisiti di iscrizione, comprese le dichiarazioni rese dall'operatore economico ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016, potendo allo scopo richiedere la presentazione di dichiarazioni o di documentazione comprovanti le dichiarazioni/attestazioni rese.

In ogni caso all'operatore economico aggiudicatario di ogni singola procedura indetta in base al Sistema di Qualificazione in oggetto, sarà richiesto di trasmettere copia della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti qualificazione di carattere generale e speciale dichiarati in fase di iscrizione, qualora non sia già stata prodotta .

SMAT può provvedere a modificare in tutto o in parte il presente Sistema di Qualificazione previo avviso pubblico da pubblicarsi nei modi previsti dal successivo art. 16.

SMAT provvede alla qualificazione degli operatori economici seguendo l'ordine progressivo con cui sono pervenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta. Farà fede, a tale scopo, la data di inserimento nel portale fornitori SMAT.

Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione signaleranno variazioni dei loro requisiti farà fede la data di inserimento dell'ultima comunicazione.

Entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione necessaria prevista dai successivi artt. 10 e 11, SMAT comunica all'operatore via PEC l'esito del procedimento di qualificazione specificando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali lo stesso è qualificato.

Qualora la documentazione non sia ritenuta completa o esauriente il procedimento di qualificazione viene sospeso, previo avviso agli interessati, fino a quando il soggetto non fornirà i richiesti chiarimenti/integrazioni. In tal caso il termine di tre mesi per la ultimazione della procedura di qualificazione decorrerà dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Le domande pervenute possono essere accolte anche in modo parziale limitando la qualificazione a classi di importo inferiori a quelle richieste dagli operatori economici, sulla base dell'effettivo possesso dei requisiti previsti per ciascuna classe di importo.

Gli operatori iscritti al Sistema di Qualificazione sono informati via PEC in caso di esito negativo e l'informazione conterrà i motivi della mancata qualificazione o della qualificazione per classi di importo inferiori.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia in corso con SMAT una contestazione relativa all'esecuzione di incarichi già in essere alla data di vigenza del sistema di qualificazione o sia in una situazione di incompatibilità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 39 dell'8/4/2013 e s.m.i., l'inserimento nel Sistema di Qualificazione è sospeso fino alla risoluzione della controversia o alla rimozione della causa di incompatibilità. Durante il triennio, quindi, chiunque sia in possesso dei requisiti previsti per le rispettive categorie, ed in qualsiasi momento, potrà richiedere di essere ammesso al predetto Sistema.

Art. 4 - Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione

In conformità con quanto disposto dall'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a c);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

Ai soggetti di cui ai precedenti punti, stabiliti in paesi terzi, si applica quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini della partecipazione alla procedure di qualificazione, di cui al presente Disciplinare, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Non è consentito agli operatori economici di presentare domanda di qualificazione per la stessa categoria di specializzazione per la quale risulti già presentata domanda da parte di una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali l'operatore in questione sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo ovvero tali società risultino già qualificate.

Non è consentito che un soggetto presenti per la stessa categoria di specializzazione domanda di qualificazione a titolo individuale e come componente di aggregazione di soggetti né come componente di più compagini societarie.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

In caso di partecipazione in raggruppamento è necessario produrre in fase di qualificazione dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 .

L'operatore economico iscritto singolarmente ha facoltà di partecipare alle singole procedure di gara che saranno indette in base al Sistema di Qualificazione in Raggruppamento Temporaneo ma in tal caso potrà farlo esclusivamente in qualità di mandatario.

I raggruppamenti temporanei qualificati come tali saranno invitati alle procedure selettive in tale forma per tutta la vigenza del Sistema di Qualificazione. E' vietato modificare la composizione del Raggruppamento che ha validità per tutta la durata del Sistema di Qualificazione, fatti salvi i casi previsti espressamente dalla legge.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, nonché gli artt. 92 e 94 del D.P.R. 207/2010.

I consorzi stabili, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento quelli posseduti dalle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Il consorzio potrà partecipare alle procedure di affidamento esclusivamente indicando le consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione, che in caso di aggiudicazione saranno tenute alla esecuzione dell'appalto.

In caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 si rammenta che dovrà essere prodotto il relativo contratto, i cui contenuti risultano descritti all'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.

Resta inteso che non si potrà utilizzare l'istituto dell'avvalimento per il requisito riguardante il titolo di studio, l'iscrizione all'albo professionale e l'iscrizione al registro delle imprese.

Art. 5 - Modalità di partecipazione

Gli operatori economici che intendono essere ammessi al Sistema di Qualificazione devono presentare domanda di qualificazione mediante procedura informatica previa registrazione sul Portale Fornitori SMAT. Le istruzioni per la registrazione e la presentazione delle istanze sono reperibili in apposita sezione dell'area Fornitori sul sito SMAT (www.smatorino.it/fornitori- sezione Elenchi operatori).

Si precisa che

- a) le istanze di iscrizione al Sistema di Qualificazione devono essere redatte utilizzando la modulistica presente sul portale e seguendo le istruzioni riportate sul "Manuale per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione SMAT";
- b) nella modulistica appositamente predisposta e reperibile nella sezione dedicata al presente Sistema sul portale SMAT sono riportate le dichiarazioni necessarie per attestare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del presente Disciplinare che dovranno essere rese, sottoscritte dall'operatore economico esclusivamente attraverso firma digitale di un legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 2005;
- c) agli operatori economici che abbiano presentato istanza SMAT comunica l'iscrizione o, motivandola, la mancata iscrizione;
- d) per le istanze che in sede di istruttoria risulteranno incomplete ovvero imprecise, SMAT inviterà l'operatore economico ad integrarle e/o regolarizzarle;
- e) la domanda dovrà essere completa di tutta la documentazione indicata; qualora la domanda sia incompleta o pervenga corredata da documentazione carente o non conforme – previo avviso all'interessato – il procedimento di qualificazione viene sospeso fino a che non vengano fornite le integrazioni o i chiarimenti richiesti. La mancata presentazione della documentazione o delle dichiarazioni e/o dei chiarimenti richiesti, comporterà la mancata iscrizione;
- f) le istanze sanate saranno considerate regolari soltanto alla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione e il termine dei tre mesi previsto dall'art. 3 per la qualificazione dell'operatore economico decorrerà dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata; nel caso in cui la richiesta provenga da soggetti non residenti in Italia, i requisiti richiesti dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza.

Art. 6 - Modalità di gestione del Sistema

Qualora SMAT promuova gare avvalendosi del Sistema di Qualificazione, procederà di volta in volta all'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Tutti gli operatori economici saranno invitati alle gare secondo il principio di rotazione-

Qualora i soggetti qualificati in una determinata categoria e classe non siano in numero sufficiente ed adeguato a garantire una effettiva concorrenza, come di seguito indicato:

Classe 2	Minimo 3 operatori economici
Classe 3	Minimo 5 operatori economici
Classe 4	Minimo 10 operatori economici

SMAT, può procedere all'affidamento dei servizi ricorrendo all'elenco degli operatori economici iscritti nella/e classe superiore/i e/o alle altre procedure previste in conformità al D.Lgs. 50/2016.

Le lettere di invito conterranno le prescrizioni, riferite allo specifico incarico, a cui gli operatori economici dovranno attenersi ai fini dell'ammissione; l'invito potrà altresì prevedere l'obbligo, per gli operatori, di rilasciare una dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti che hanno consentito la qualificazione.

L'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti costituisce condizione necessaria per la stipula del contratto.

La qualificazione al sistema non costituisce titolo ai fini degli affidamenti.

Art. 7 - Modalità di indizione delle gare

SMAT, qualora intenda affidare gli incarichi oggetto del presente Sistema di Qualificazione, invita senza ricorrere alla preventiva pubblicazione del bando, i soggetti iscritti al Sistema.

Nelle lettere di invito sono indicati condizioni e criteri di aggiudicazione che saranno determinati da SMAT.

Le lettere d'invito saranno trasmesse tramite PEC all'indirizzo indicato dall'operatore economico nella domanda di iscrizione. Con la partecipazione alle gare, il concorrente dovrà confermare il possesso dei requisiti dichiarati ai fini della qualificazione al presente Sistema.

I servizi di importo inferiore a 40.000 euro potranno essere assegnati mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Resta ferma la facoltà di SMAT di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto ricorrendo alle altre procedure previste dal D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 - Categorie di specializzazione

Gli esecutori di servizi sono identificati e classificati nel Sistema di Qualificazione secondo la categoria di specializzazione e la classe d'importo indicata nella "Domanda di iscrizione".

L'iscrizione in un determinato elenco presuppone, quale requisito indispensabile, il possesso dei requisiti in categoria e classe adeguate. Il sistema è finalizzato a costituire elenchi di operatori economici in possesso di specifici requisiti generali e dotati di capacità professionale, suddivisi secondo le categorie di specializzazione indicate nel paragrafo che segue:

CPV	CATEGORIE	SOTTO-CATEGORIE
71300000	PROGETTAZIONE (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)	1) Reti idriche, 2) Reti Fognarie, 3) Impianti di depurazione, 4) Impianti di potabilizzazione, 5) Strutture, 6) Impianti elettrici e speciali
71240000	VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE EX ART. 26 D.LGS. 50/2016	
71300000	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	1) Reti Idriche e reti fognarie, 2) Impianti di potabilizzazione e Impianti di depurazione, 3) Strutture, 4) Impianti elettrici e speciali
71300000	DIREZIONE LAVORI	1) Reti idriche e Reti Fognarie, 2) Impianti di potabilizzazione e Impianti di depurazione, 3) Strutture, 4) Impianti elettrici e speciali
71351910	INDAGINI E RELAZIONI GEOLOGICHE (Geologia, Geotecnica e Idrogeologia: relazioni geologiche, geotecniche, idrogeologiche, terre e rocce da scavo)	
71351914	INDAGINI E RELAZIONI ARCHEOLOGICHE	
71313000	STUDI AREE SALVAGUARDIA POZZI E SORGENTI	
71621000	STUDI E CONSULENZE TECNICHE	1) Frazionamenti, accatastamenti, rilievi topografici; pratiche autorizzative comunali, 2) Redazione rilievi di opere singolari idrauliche; 3) Valutazione Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS), studi di compatibilità ambientale/ relazioni paesaggistiche
71632000	COLLAUDI STATICI E TECNICO AMMINISTRATIVI	1) Reti Idriche e reti fognarie, 2) Impianti di potabilizzazione e Impianti di depurazione, 3) Strutture

Art. 9 - Classi di importo

Per le sopracitate prestazioni le classi di importo sono le seguenti:

Classe 1	Inferiore a euro 40.000,00
Classe 2	Fino a euro 100.000,00
Classe 3	Fino a euro 200.000,00
Classe 4	Fino a euro 400.000,00

Art. 10 – Requisiti di qualificazione di carattere generale

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti, di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, iscritti agli albi professionali e per questo autorizzati all'esercizio della professione per i servizi di architettura ed ingegneria oggetto del presente Disciplinare in possesso dei requisiti indicati nel D.M. del 2 dicembre 2016, n. 263. Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino anche in una sola delle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 sono ammessi a partecipare alla procedura anche i raggruppamenti temporanei di professionisti ed i consorzi stabili di cui alla lettera f) dell'art. 46 citato.

Gli operatori economici che intendono essere qualificati per una determinata categoria di servizi e classe di importo del presente Sistema di Qualificazione devono produrre, con le modalità indicate all'art. 5 e nell'avviso, apposita domanda corredata dalla documentazione indicata di seguito.

10.1. Documentazione in caso di singolo operatore economico

Tutti i soggetti partecipanti devono produrre le dichiarazioni indicate sul presente Disciplinare e contenute nel DGUE e negli allegati:

A1 (per le Società) da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, in conformità a quanto previsto nel presente Disciplinare, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia idonee dichiarazioni equivalenti, secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il soggetto partecipante attesta specificatamente il possesso dei requisiti richiesti nel presente documento.

Per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, da rendere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da parte del soggetto partecipante, è stato predisposto, conformemente a quanto previsto dall'art. 85, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Circolare 18 luglio 2016, n. 3, il Documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato

dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, aggiornato in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 56/2017.

Il DGUE, opportunamente compilato, timbrato e debitamente sottoscritto, assolve agli adempimenti di seguito elencati, previsti per qualificare il soggetto. Gli spazi previsti, qualora non adeguati alle esigenze del soggetto richiedente la qualificazione, potranno essere integrati con appositi allegati da richiamare sulle dichiarazioni di cui sopra.

Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Nel caso di Professionista singolo: i concorrenti dovranno essere in possesso di iscrizione negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti o comunque di abilitazione all'esercizio della professione in base alla legislazione dello stato di appartenenza; per comprovare tale requisito dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione nell'apposito Albo Professionale, come da DGUE.

Nel caso di Società tra professionisti o Società di ingegneria: i concorrenti devono essere in possesso di iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016; per comprovare tale requisito dovrà essere prodotta: dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con oggetto sociale pertinente all'oggetto della categoria per cui chiede l'iscrizione, come da DGUE.

10.1.1. Assenza cause di esclusione

I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016

(DGUE – parte III – A, B e C - Motivi di esclusione);

- non sussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure di appalto e/o incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione

(DGUE – parte III – D - Motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore).

Per comprovare tali requisiti dovrà essere prodotta:

A) Dichiarazione (DGUE – parte III – Motivi di esclusione) di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016

La Parte III del DGUE contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalle procedure di appalto, come disciplinati dall'art. 80 del Codice.

La **Sezione A** si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, è stato uniformato il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.

E' altresì richiesta l'indicazione dei soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare – come previsto dal comma 7 del sopra citato art. 80 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80.

A tal fine, con la Circolare n. 3/2016, sono stati inserite in appositi campi del DGUE alcune richieste di informazioni opportunamente dettagliate.

La **Sezione B** si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80.

Inoltre, alla **lettera d)**, nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La **Sezione C** si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, comma 3, del Codice) con l'indicazione delle eventuali infrazioni alle

norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lettera a) del sopra citato comma 5 dell'art. 80.

Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80, inserendo, altresì, i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all' art. 110, comma 3, lettera a) del Codice nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera b) del Codice, secondo le indicazioni fornite dalla Circolare n. 3/2016. Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell' art. 80, comma 5, lettera c) del Codice. Pertanto, sono richieste, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito.

L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi è contemplata ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice.

Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice.

La Sezione D *concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.*

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), fbis), fter), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del self-cleaning.

Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, e' necessario, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80.

Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trova o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 - pantouflage o revolving doors - (aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico).

10.2. Documentazione in caso di raggruppamenti e/o Consorzi

Si applica la disciplina di cui all'art. 48 D.lgs. 50/2016. Si precisa che per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del D.lgs. 50/2016 i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. **I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.**

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 263/2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Nel caso in cui gli operatori economici siano già costituiti in raggruppamento/consorzio, dovrà essere prodotta copia autentica della scrittura privata autenticata mediante la quale i medesimi soggetti riuniti danno mandato collettivo, speciale, irrevocabile di rappresentanza al capogruppo nonché procura a chi legalmente rappresenta il medesimo, ovvero atto costitutivo del consorzio; ogni partecipante al raggruppamento/consorzio dovrà, inoltre, presentare il DGUE debitamente compilato, timbrato e firmato su ogni pagina unitamente alle dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato A1 (per le Società) del presente Disciplinare.

Nel caso in cui gli operatori economici non siano ancora costituiti in raggruppamento/consorzio, per attestare il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare, ognuno di essi dovrà:

- produrre il DGUE, e le dichiarazioni sostitutive di cui all'allegato A1 (per le Società) del presente disciplinare di gara, debitamente compilati, timbrati e firmati su ogni pagina;
- dichiarare il proprio impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da qualificarsi come capogruppo, il quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- dichiarare le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici facenti parte del costituendo raggruppamento/consorzio. **La mandataria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

Tutte i soggetti partecipanti debbono possedere i requisiti di carattere generale richiesti dal presente Disciplinare e dalla normativa vigente.

Art. 11 – Requisiti di qualificazione di carattere speciale

Ai fini della qualificazione l'operatore economico che presenta domanda di qualificazione per il Sistema di Qualificazione dovrà indicare le prestazioni o i gruppi di prestazioni per la/e quale/i chiede di essere iscritto nel Sistema di Qualificazione barrando la sezione relativa al proprio settore nella "Domanda di iscrizione" unitamente alla dichiarazione dei servizi eseguiti.

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- a) di possedere i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
- b) se del caso, di possedere l'abilitazione ex art. 98 del D.lgs. 81/2008 s.m.i.;
- c) di essere organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (per le classi da 2 a 4 della categoria 2. "VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE")
- d) di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità ISO 9001 vigente, per attività inerente la prestazione oggetto di qualificazione, attestata da soggetti accreditati da organismi aderenti all'accordo Multilaterale Ea (ad es. Accredia per l'Italia), ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 del D.lgs. 50/2016 (per la categoria 2. "VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE")
- e) se del caso, la sussistenza dei requisiti richiesti per l'assunzione di incarichi di collaudo di cui all'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010 e/o della normativa vigente alla data della qualificazione;

Per qualificarsi l'operatore economico inoltre dovrà:

- f) dichiarare la composizione della struttura di cui dispone l'operatore economico conforme alle prescrizioni contenute nella tabella "*Allegato 1. Requisiti - Struttura Organizzativa*";
- g) produrre i curricula in formato europeo dei professionisti che concorrono a comporre la struttura di cui dispone l'operatore economico;
- h) **per le seguenti categorie e sotto-categorie di specializzazione:**
 1. **"PROGETTAZIONE"**
sotto-categorie 1) Reti Idriche, 2) Reti Fognarie, 3) Impianti Depurazione, 4) Impianti Potabilizzazione, 5) Strutture, 6) Impianti elettrici e speciali
 3. **"COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE"**
sotto-categorie 1) Reti Idriche e Reti Fognarie, 2) Impianti di Potabilizzazione e Impianti di Depurazione, 3) Strutture, 4) Impianti elettrici e speciali
 4. **"DIREZIONE LAVORI"**

sotto-categorie 1) Reti Idriche e Reti Fognarie, 2) Impianti di Potabilizzazione e Impianti di Depurazione, 3) Strutture, 4) Impianti elettrici e speciali

9. “COLLAUDI STATICI E TECNICO AMMINISTRATIVI”

sotto-categorie 1) Reti Idriche e Reti Fognarie, 2) Impianti di Potabilizzazione e Impianti di Depurazione, 3) Strutture

l'operatore economico dovrà attestare il possesso di adeguati requisiti come di seguito descritto:

- h.1) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi** di cui all' art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 **relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle categorie e/o sotto-categorie di specializzazione cui si riferiscono i servizi per i quali l'operatore economico intende qualificarsi. Il possesso di tale requisito dovrà risultare da apposita dichiarazione (Modello “Dichiarazione servizi eseguiti) riportante l'indicazione del committente, della data, dell'oggetto (in forma sintetica) e dell'importo dei lavori analoghi a quelli rientranti in ciascuna delle categorie e sotto-categorie di specializzazione per la quale l'operatore economico intende qualificarsi, per un importo globale di LAVORI, a cui si riferiscono i servizi espletati, non inferiore agli importi indicati nella tabella “Allegato 2. Requisiti Servizi eseguiti”,** in relazione alla classe per la quale è richiesta la qualificazione;
- h.2) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi** di cui all' art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 **relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle categorie e/o sotto-categorie di specializzazione cui si riferiscono i servizi per i quali l'operatore economico intende qualificarsi. Il possesso di tale requisito dovrà risultare da apposita dichiarazione (Modello “Dichiarazione servizi eseguiti) riportante l'indicazione del committente, della data, dell'oggetto (in forma sintetica) e dell'importo dei lavori analoghi a quelli rientranti in ciascuna delle categorie e sotto-categorie di specializzazione per la quale l'operatore economico intende qualificarsi, per un importo globale di LAVORI, cui si riferiscono i due servizi espletati, non inferiore agli importi indicati nella tabella “Allegato 2. Requisiti Servizi eseguiti”,** in relazione alla classe per quale è richiesta la qualificazione.

i) per le seguenti categorie e sotto-categorie di specializzazione:

2. “VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE”
5. “INDAGINI E RELAZIONI GEOLOGICHE”;
6. “INDAGINI E RELAZIONI ARCHEOLOGICHE”;
7. “STUDI AREE SALVAGUARDIA POZZI E SORGENTI”;
8. “STUDI E CONSULENZE TECNICHE”

(sotto-categorie 1) Frazionamenti, accatastamenti, rilievi topografici; pratiche autorizzative comunali, 2) Redazione rilievi di opere singolari idrauliche, 3) Valutazione Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS), studi di compatibilità ambientale/relazioni paesaggistiche

l'operatore economico dovrà attestare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarando:

i.1) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi analoghi a quelli per i quali l'operatore economico intende qualificarsi per un importo di SERVIZI eseguiti, non inferiore a quanto di seguito riportato:

	Per tutte le categorie	Per la sola categoria <u>2. “VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE”</u>
	Importo globale servizi analoghi svolti	Di cui per servizi analoghi attinenti a lavori del Servizio Idrico Integrato
Classe 1	euro 80.000,00	euro 40.000,00
Classe 2	euro 200.000,00	euro 100.000,00
Classe 3	euro 400.000,00	euro 200.000,00
Classe 4	euro 800.000,00	euro 400.000,00

Il possesso di tale requisito dovrà risultare da apposita dichiarazione (Modello “Dichiarazione servizi eseguiti) riportante l'indicazione del committente, della data, dell'oggetto (in forma sintetica) e dell'importo dei servizi analoghi a quelli rientranti in ciascuna delle categorie e sotto-categorie di specializzazione per la quale l'operatore economico intende qualificarsi, in relazione alla classe per la quale è richiesta la qualificazione.

Si precisa che per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di dieci anni, i requisiti relativi ai servizi analoghi devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{importo servizi analoghi richiesto} \times \text{anni di attività}}{10}$$

Art. 12 - Segnalazione delle variazioni

All'operatore economico iscritto al Sistema di Qualificazione è fatto obbligo di provvedere a comunicare via PEC qualsiasi variazione in ordine alla propria configurazione giuridica e al possesso dei requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dei documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione. La validità della qualificazione potrà essere garantita senza soluzione di continuità solo nel caso in cui la comunicazione di variazioni sia effettuata almeno 45 giorni prima della decorrenza dell'evento.

Le variazioni sono valutate secondo i criteri indicati nel presente Disciplinare e negli atti dallo stesso richiamati. Gli esiti della valutazione sono comunicati per iscritto all'operatore economico qualificato solo in caso comportino riflessi sulla qualificazione posseduta. Nel caso in cui le variazioni intervenute abbiano influenza sulle classi d'importo ovvero sulle categorie di specializzazione attribuite, verranno adottati i conseguenti provvedimenti.

La documentazione che l'operatore economico qualificato o con procedimento di qualificazione in corso, deve presentare in caso di variazioni di particolare rilevanza è indicata a titolo esemplificativo e non esaustivo nel seguito:

- a) per variazioni riguardanti l'assetto societario (fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'azienda o di rami d'azienda):
 - atto modificativo della società
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (modello dichiarazione "CCIAA"), aggiornata con la variazione societaria avvenuta.
- b) Per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (modello dichiarazione "CCIAA" indicato al precedente art. 10, aggiornata con la variazione avvenuta. La dichiarazione dovrà essere presentata anche per l'eventuale nuovo socio di maggioranza se persona giuridica in caso di società con meno di quattro soci.
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale resa dai nuovi soggetti subentranti.
- c) Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso presentato:
 - l'originale o copia conforme del decreto del Tribunale di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

ovvero

- il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e l'autorizzazione alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici rilasciata dal Giudice Delegato, ex art. 110 comma 3 e ss. del D.Lgs 50/2016.
- d) Per variazioni riguardanti la composizione dei consorzi e/o i requisiti in capo alle singole consorziate designate:
- tutti i documenti attestanti il permanere dei requisiti per la qualificazione, richiesti da questo Disciplinare e dalla normative.

Le comunicazioni per tipologie di variazioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti, devono essere effettuate ove possibile preventivamente, e comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa.

Art. 13 - Modalità di costituzione degli elenchi

A seguito della qualificazione, previa procedura di cui ai precedenti articoli 1 e 3, saranno redatti gli elenchi degli operatori economici qualificati per l'affidamento degli incarichi appartenenti alle categorie, classi indicate nel presente Disciplinare.

Sarà istituito un elenco suddiviso per ciascuna categoria e classe, di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Saranno inseriti nell'elenco i candidati che risultano in possesso dei requisiti per cui viene richiesta la qualificazione. Il procedimento di qualificazione attribuisce a ciascun soggetto richiedente la categoria e la classe di importo come definite agli articoli. 8 e 9. La categoria e la classe attribuita è desunta dalla verifica di tutti i requisiti prescritti nel presente Disciplinare e suoi allegati.

Art. 14 – Valutazione esecutori delle prestazioni

SMAT sottopone i soggetti iscritti nel Sistema di Qualificazione al monitoraggio e alla valutazione dei risultati relativi alle prestazioni ricevute oltre che dei requisiti posseduti nonché dell'affidabilità. In caso di rilevazione di non conformità così come previsto dai Sistemi di Qualità di SMAT, i soggetti iscritti saranno sottoposti a dequalifica, sospensione o a cancellazione a seconda della gravità della non conformità per la determinazione dei casi per i quali si procede alla cancellazione e alla sospensione si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 15 e 16. In caso di non conformità che determina cancellazione o sospensione dal Sistema di qualificazione la Stazione Appaltante procederà a trasmettere tramite PEC la relativa comunicazione di cancellazione o di sospensione.

Art. 15 - Cause di cancellazione

SMAT procederà alla cancellazione dell'iscrizione al sistema di qualificazione nei seguenti casi:

- a) formale richiesta da parte dell'operatore economico;
- b) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. cancellazione albo);
- c) false dichiarazioni rese in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento
- d) grave e accertata negligenza nell'esecuzione del contratto/incarico;
- e) cessazione dell'attività;
- f) procedure concorsuali, nei limiti di quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
- g) perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione ivi comprese quelle di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ;
- h) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto/incarico senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- i) mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
- j) reiterate inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente;
- k) accertata n. 1 non conformità grave e di n. 2 non conformità minori derivanti da contestazione scritta;
- l) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto;
- m) comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D. Lgs. 159/11 da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa, e comunque tutti i soggetti di cui all'art. 85 dello stesso decreto.

L'operatore economico la cui iscrizione è stata cancellata dal sistema potrà presentare una nuova domanda di qualificazione e potrà essere riammesso decorso un anno dalla data di cancellazione nel caso sia venuta meno la causa che ha determinato la cessazione.

Art. 16 - Cause di sospensione

SMAT procederà alla sospensione dell'iscrizione al sistema di qualificazione nei seguenti casi:

- a) presenza di contestazioni relative a contratti già in essere alla data di vigenza del sistema di qualificazione;
- b) sussistenza di una situazione di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione in base alle disposizioni di legge ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D Lgs. 39/2013;
- c) qualora venga accertata una non conformità grave derivante da contestazione scritta o di un massimo di tre non conformità minori derivanti da contestazione scritta nell'arco della validità del presente Sistema;
- d) responsabilità, in corso di accertamento, inerenti all'esecuzione del contratto non ritenute particolarmente gravi (cioè non diano luogo a risoluzione) da parte di SMAT;
- e) procedimenti giudiziari in corso nei confronti della stazione appaltante;
- f) tardiva comunicazione da parte dei professionisti nei termini indicati dal precedente art. 3 delle variazioni di quanto dichiarato nell'Allegato A.

L'operatore economico a cui venga sospesa la qualificazione sarà automaticamente riammesso nell'elenco una volta cessata la causa di sospensione e comunque non prima che siano decorsi 6 mesi.

Art. 17 – Pubblicazione

L'esistenza del presente Sistema di Qualificazione viene resa nota mediante apposito avviso pubblicato sulla GURI serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico dell'Osservatorio e sul sito aziendale www.smatorino.it/fornitori.

Art. 18 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

SMAT ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01. Gli operatori economici dovranno svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. Comportamenti degli operatori economici che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima alla cancellazione dal Sistema di qualificazione ed a recedere dal contratto per giusta causa.

Art. 19 – Codice Etico

Gli operatori economici prendono atto delle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da SMAT, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare e si impegnano ad accettarlo senza riserve astenendosi da comportamenti ad esso contrari, visionabile sul sito ww.smatorino.it/fornitori.

L'inosservanza degli atti sopra richiamati determina un inadempimento grave e costituisce motivo di cancellazione dal sistema di qualificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C.

Art. 20 - Norme sulla privacy - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 –Codice in materia di protezione dei dati personali).

Sul sito SMAT alla pagina <http://www.smatorino.it/fornitori> è consultabile il regolamento relativo alla Informativa Privacy, i cui principi devono essere condivisi dai soggetti inseriti nell'elenco.

Art. 21 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente all'applicazione del presente Disciplinare, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, ritenendosi così consensualmente derogata ogni diversa competenza territoriale.

Allegato 1 - REQUISITI - Struttura Organizzativa

Allegato 2 - REQUISITI - Servizi eseguiti

Allegato 3 - Modello – Domanda di Iscrizione e relativi allegati